

Bellinzona, 23 febbraio 2023

**Modifiche del Regolamento di previdenza IPCT con entrata in vigore al 1° gennaio 2024**

Con effetto 1° gennaio 2024 entreranno in vigore delle modifiche del Regolamento di previdenza IPCT (Ripct) che sono state decise dal Consiglio di amministrazione IPCT (CdA IPCT) in data 26 gennaio 2023. In particolare attiriamo l'attenzione sugli elementi riportati di seguito.

**1) Riduzione dei tassi di conversione a partire dal 01.01.2024**

(vedi artt. 16 e 45 e disposizione transitoria della modifica dell'art. 16 del 26 gennaio 2023 Ripct)

Come già preannunciato l'anno scorso, il CdA IPCT ha deliberato di ridurre gradualmente i tassi di conversione a partire dal 1° gennaio 2024. In data 26 gennaio 2023, il CdA IPCT ha quindi deciso una prima riduzione dal 01.01.2024. I nuovi tassi di conversione sono stati definiti come segue:

<b>Età di pensionamento</b>	<b>Tassi di conversione attuali</b>	<b>Tassi di conversione validi dal 01.01.2024</b>	<b>Differenza assoluta</b>	<b>Differenza relativa</b>
58	5.30%	5.21%	-0.09%	-1.70%
59	5.41%	5.33%	-0.08%	-1.48%
60	5.52%	5.45%	-0.07%	-1.27%
61	5.63%	5.57%	-0.06%	-1.07%
62	5.76%	5.69%	-0.07%	-1.22%
63	5.89%	5.81%	-0.08%	-1.36%
64	6.03%	5.93%	-0.10%	-1.66%
<b>65</b>	<b>6.17%</b>	<b>6.05%</b>	<b>-0.12%</b>	<b>-1.94%</b>
66	6.33%	6.23%	-0.10%	-1.58%
67	6.50%	6.41%	-0.09%	-1.38%
68	6.68%	6.59%	-0.09%	-1.35%
69	6.87%	6.77%	-0.10%	-1.46%
70	7.08%	6.95%	-0.13%	-1.84%

Come si può evincere dalla tabella, per ogni età di pensionamento la relativa riduzione risulta essere inferiore al 2%. Inoltre, questa prima diminuzione viene in parte indirettamente compensata con la remunerazione aggiuntiva degli averi di vecchiaia dello 0.5% decisa per gli anni 2022 e 2023, oltre la remunerazione minima LPP dell'1%.

In relazione alla futura graduale riduzione dei tassi di conversione, il CdA IPCT, d'intesa con Consiglio di Stato e Sindacati, sta approfondendo e valutando le possibili misure di compensazione. Nel corso dell'anno il Consiglio di Stato presenterà un Messaggio all'attenzione del Gran Consiglio, affinché il Parlamento cantonale possa decidere le misure di compensazione di sua competenza. Contestualmente l'IPCT presenterà le modifiche del piano previdenziale e le misure di compensazione di propria competenza.

**Chi è toccato da questa prima riduzione dei tassi di conversione?**

La riduzione dei tassi di conversione ha effetto **unicamente sui pensionamenti a decorrere dal 2024**. La riduzione ha anche un impatto sulle pensioni d'invalidità e decesso, visto che per il loro

calcolo viene utilizzato il tasso di conversione. Le pensioni già in corso o con decorrenza nel 2023 non sono toccate da questa diminuzione. Neanche le garanzie di pensione secondo l'art. 24 della Legge sull'IPCT (norma transitoria) subiscono cambiamenti.

Si precisa che i nuovi tassi di conversione saranno applicabili ai pensionamenti che si basano sull'avere di vecchiaia **dopo** il 31.12.2023. In particolare, per gli assicurati che percepiscono la pensione di vecchiaia dal 01.01.2024 (e per i quali l'avere di vecchiaia determinante è quindi quello al 31.12.2023), vengono applicati ancora i tassi di conversione validi nel 2023.

### **Di quanto si riduce la mia pensione di vecchiaia?**

Indicativamente, si può dire che la pensione di vecchiaia (pensione base) a parità di età e di avere di vecchiaia, si riduce di meno del 2% per ogni età di pensionamento. Per esempio, ammettendo un avere di vecchiaia a 65 anni di CHF 400'000.00, la differenza di pensione di vecchiaia è la seguente:

Avere di vecchiaia di CHF 400'000.00 x 6.17% (attuale tasso di conversione)	CHF	24'680.00
Avere di vecchiaia di CHF 400'000.00 x 6.05% (nuovo tasso di conversione)	CHF	24'200.00
Differenza all'anno	CHF	480.00
Differenza al mese	CHF	40.00
% di riduzione		1.94%

### **Se dovessi decidere di beneficiare del pensionamento nel 2024 invece che un anno prima, nel 2023, percepirò una pensione di vecchiaia più bassa visto che il tasso di conversione sarà ridotto?**

No. Ammettendo che ad agosto 2023 un assicurato compia i 64 anni, l'attuale tasso di conversione che viene utilizzato per calcolare la pensione di vecchiaia a tale età è del 6.03%. Il tasso di conversione che verrà applicato per un pensionamento a 65 anni nel 2024 è invece del 6.05%. Inoltre, visto che per tutto un anno (fino al massimo però a 65 anni) si versano ancora i contributi e l'avere di vecchiaia continua ad essere remunerato, l'avere di vecchiaia nel 2024 sarà più elevato. Di conseguenza il posticipo di un anno del pensionamento, pur applicando un tasso di conversione ridotto in relazione ai tassi di conversione oggi applicabili, non avrà l'effetto di generare una pensione di vecchiaia più bassa. La pensione di vecchiaia può per contro essere leggermente inferiore se il posticipo del pensionamento è inferiore ad un anno (ad esempio al 01.02.2024 rispetto al 01.12.2023).

## **2) Liquidazione in capitale della pensione di vecchiaia al 100%**

(vedi art. 21 Ripct)

Secondo il Regolamento di previdenza attualmente in vigore, la pensione di vecchiaia può essere liquidata in capitale per un massimo del 50%. Vista la riduzione dei tassi di conversione e per dare maggior flessibilità alla persona assicurata, il CdA IPCT ha deciso di **umentare la quota massima di capitalizzazione possibile della pensione di vecchiaia dall'attuale 50% al 100%** (modifica valida solo per il piano in primato dei contributi). La persona assicurata sarà quindi libera di decidere quale parte del suo avere di vecchiaia desidera ricevere in forma di capitale e quale in forma di pensione. Il preavviso per una liquidazione in capitale totale o parziale rimarrà come tuttora di 3 mesi prima del pensionamento.

In generale, per pensionamenti a partire dal 01.01.2024, in caso di liquidazione in capitale della pensione di vecchiaia, è necessaria la firma autenticata (da un notaio o dal Comune di domicilio) del coniuge o del partner registrato, oppure la firma in presenza presso i nostri uffici. I non coniugati devono presentare l'estratto di stato civile aggiornato. Il capitale viene versato di regola nel corso del mese del pensionamento.

Per quanto concerne le altre modifiche del Ripct si tratta di modifiche legate ai temi sopracitati o di cambiamenti di natura formale o di precisazioni. Tutte le modifiche sono disponibili nella sezione Basi legali/IPCT del nostro sito internet [www.ipct.ch](http://www.ipct.ch).

L'IPCT è a disposizione in caso di domande o richieste di chiarimenti in merito.